

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 11 novembre 2019 - n. XI/2387

2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1: Azione I.1.B.1.3. Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale («Call HUB»): approvazione dello schema di accordo ex art. 11 della legge 241/90

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 23 novembre 2016 n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione» che introduce all'art 2 comma 3 lettera D), tra gli strumenti, volti a favorire la competitività del sistema economico produttivo lombardo, lo strumento dell'Accordo per la ricerca e l'innovazione;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018 recante: 2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1: Azione I.1.B.1.3 Approvazione degli elementi essenziali della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale»;
- il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 recante: 2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1: Azione I.1.B.1.3 Approvazione della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» in attuazione della dgr XI/727 del 5 novembre 2018;
- il d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019, con cui sono state approvate le linee guida di attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla misura «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» che ricomprendono anche le linee guida per le variazioni di partenariato;
- il decreto del Direttore Generale n. 10318 del 15 luglio 2019, con cui è stato costituito il Nucleo Tecnico di Valutazione della Call Hub;
- il d.d.s. del 4 ottobre 2019 con cui sono stati approvati: la graduatoria dei progetti ammissibili, l'elenco dei progetti non ammissibili e l'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili della linea «Call HUB» in cui per ciascun progetto ammesso alla negoziazione è indicato l'importo di contributo a fondo perduto concedibile (a livello di partner e progetto);
- la d.g.r. n. 2211 dell'8 ottobre 2019 recante: 2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1: Azione I.1.B.1.3 Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale. Approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018;
- il d.d.s. n. 14924 del 16 ottobre 2019 di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 della linea «Call HUB», in cui per ciascun progetto ammesso alla negoziazione è indicato l'importo di contributo a fondo perduto concedibile (a livello di partner e progetto) e di proroga del regime d'aiuto SA.52501, modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16 ottobre 2019;

Considerato che la Call HUB è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e di stabilire che l'agevolazione sarà concessa ai sensi degli artt. da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 25) c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) e i) secondo trattino;

Ricordato che attraverso gli accordi previsti dall'art. 11 della legge 241/90 Regione intende favorire lo sviluppo di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione di particolare rilevanza in termini di partenariato e investimenti attivati e con ricadute sulla competitività del territorio lombardo;

Dato atto che il percorso per la concessione del contributo prevede una prima fase di valutazione delle domande presentate e a seguito della positiva valutazione del progetto presen-

tato una seconda fase di negoziazione riservata ai partenariati ammissibili (paragrafo C.2 della Call) con i quali viene stipulato un accordo ex art. 11 della legge 241/90, accordo la cui sottoscrizione si configura come concessione e accettazione del contributo;

Dato atto altresì che ai sensi del punto C.3. e della Call la negoziazione è funzionale alla definizione dell'Accordo di ricerca che deve riportare:

- la descrizione di eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
- l'indicazione della data di avvio effettiva e della data di conclusione del progetto;
- il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto;
- modalità di erogazione e stati di avanzamento in relazione agli obiettivi, attività e risultati attesi;
- eventuali elementi ulteriori nel rispetto dell'Accordo tipo approvato dalla Giunta;

Precisato che gli schemi di accordo che vedono il coinvolgimento di soggetti pubblici, qualora previsto nei propri Regolamenti di funzionamento, saranno sottoposti preventivamente alla loro approvazione;

Dato atto che la fase di negoziazione viene avviata con una comunicazione del Direttore Generale (o suo Vicario) della Direzione Generale Ricerca, Università Export e Internazionalizzazione con la richiesta degli elementi necessari alla finalizzazione dell'Accordo e l'indicazione dei miglioramenti richiesti. Sono inoltre previsti uno o più incontri con i soggetti che compongono il partenariato dei progetti ammessi alla negoziazione. Precedentemente alla stipulazione dell'Accordo con proprio decreto il Responsabile del Procedimento provvederà a dare atto del percorso compiuto e agli adempimenti in materia di Aiuti di Stato e trasparenza ex l. 33/2013.

La concessione del contributo si perfeziona con la sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca e l'innovazione, che ha altresì valore di accettazione del contributo e impegna il partenariato alla realizzazione delle attività come nello stesso specificate;

Dato atto altresì che:

- l'agevolazione finanziaria definita in fase di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi alla negoziazione sarà confermata in sede di Accordo dove verranno definiti i rapporti e i vincoli tra tutti i soggetti del partenariato che sottoscriveranno l'atto e Regione;
- la sottoscrizione dell'accordo è condizionata:
 - alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari che compongono il partenariato, di una sintesi del progetto che verrà pubblicata ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, della cronoprogrammazione delle spese in relazione alle tranche di erogazione e stati di avanzamento concordati, accettazione degli eventuali miglioramenti tecnici proposti, cronoprogramma aggiornato alle date effettive di avvio e alla data presunta di conclusione del progetto quali documenti da allegare all'Accordo;
 - alla verifica positiva del rispetto della normativa antimafia e della regolarità contributiva (con la specifica che l'accertata irregolarità in fase di concessione di una di queste verifiche comporta l'inammissibilità del partenariato e la causa di decadenza dalla graduatoria dei progetti ammessi alla negoziazione);

Ricordato che le risorse finanziarie per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 sono quelle definite nelle delibere di Giunta regionale n. XI/727/2018 e n. XI/2211/2019;

Visto lo schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto che contiene gli elementi necessari utili alla definizione dell'Accordo di ricerca;

Ritenuto di approvare lo schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato che alla sottoscrizione dell'Accordo procederà:

- per Regione Lombardia il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Ricerca, Università Export e Internazionalizzazione (o suo Vicario);
- per i partner del partenariato ammesso a finanziamento il re-

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 18 novembre 2019

sponsabile legale (o suo delegato) previa deliberazione del massimo Organo decisionale laddove previsto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che precedentemente alla stipulazione dell'Accordo con proprio decreto il Responsabile del Procedimento provvederà a dare atto del percorso compiuto e agli adempimenti in materia di Aiuti di Stato e trasparenza ex l. 33/2013;

3. di prevedere che alla sottoscrizione dell'Accordo procederà:

- per Regione Lombardia il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Ricerca, Università Export e Internazionalizzazione (o suo Vicario);
- per i partner del partenariato ammesso a finanziamento il responsabile legale (o suo delegato) previa deliberazione decisionale del massimo Organo decisionale laddove previsto;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale regionale e sezione dedicata alla Programmazione Europea (Portale PROUE - sezione bandi <http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ACCORDO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE DENOMINATO "_____"- ID _____,

(ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. d) della L.R. n.29 /2016 e dell'art.11 della L. 241/1990)

TRA

REGIONE LOMBARDBIA, C.F./P.IVA 80050050154, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione, delegato ai sensi della DGR n. deldi approvazione dello schema di Accordo tipo;

E

- _____ C.F./P.IVA _____, con sede legale in _____, Via _____, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore _____, in qualità di capofila del partenariato proponente il progetto in base all'accordo di partenariato sottoscritto il _____, allegato alla domanda di partecipazione alla suddetta call e i seguenti partner nella persona del proprio legale rappresentante o delegato aventi poteri di firma:
- _____ C.F. _____ P.IVA. _____ con sede legale in _____, via _____
- _____ C.F. _____ P.IVA. _____ con sede legale in _____, via _____
- _____ C.F. _____ P.IVA. _____ con sede legale in _____, via _____

PREMESSO CHE

- la Legge regionale 23.11.2016 n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione" introduce all'art. 2 comma 3 lettera D) tra gli strumenti, volti a favorire la competitività del sistema economico produttivo lombardo, lo strumento semplificato dell'Accordo per la ricerca e l'innovazione, di seguito "Accordo";
- Regione Lombardia, con l'utilizzo del percorso semplificato, previsto dall'art. 11 della Legge 241/90, volto a stimolare accordi negoziali pubblico privato con altri enti (enti istituzionali pubblici, Università, organismi di ricerca e/o imprese) intende favorire lo sviluppo di progetti di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale di particolare rilevanza in termini di partenariato e investimenti attivati e con ricadute sulla competitività del territorio lombardo;
- con Deliberazione n. XI/469 del 19 marzo 2019 è stato approvato il Programma Strategico Triennale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico;
- con Deliberazione n. XI/727 del 05 novembre 2018 la Giunta ha approvato gli elementi essenziali della "call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali" che stabilisce tra l'altro che la concessione del contributo si perfeziona con la sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca e l'innovazione, che ha altresì valore di accettazione del contributo e impegna il partenariato alla realizzazione delle attività come nello stesso specificate;

- con Decreto n. 18854 del 14 dicembre 2018 ha approvato la misura "Call Hub ricerca e innovazione" di cui alla DGR XI/727/2018;
- con Decreto n. 3406 del 13 marzo 2019 sono state approvate le linee guida di attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili, ivi comprese le variazioni di partenariato;
- con Decreto n. 14186 del 04 ottobre 2019 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, dell'elenco dei progetti non ammissibili, e dell'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili sulla Call HUB";
- con deliberazione con la DGR n. XI/2211 del 07 ottobre 2019 è stata incrementata la dotazione finanziaria della misura "Call Hub ricerca e innovazione" disposta con DGR n. XI/727/2018;
- con Decreto n. 14924 del 16 ottobre 2019 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 della linea "Call HUB";
- con Deliberazione n. del2019 la Giunta ha definito lo schema tipo di Accordo per la ricerca e l'innovazione;
- ai sensi del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii. il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti ad esso collegati;

PREMESSO INOLTRE CHE

- in dataprotocollo n.è pervenuta la domanda di partecipazione alla misura Call Hub presentata dal soggetto capofila del partenariato per il progetto denominato "....." (ID:.....) ;
- A seguito di valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione con il supporto di esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto ammissibile alla negoziazione, così come decretato con atto n. del....
- Con lettera PEC prot. n. del... è stata avviata la fase di negoziazione
- in datasi è svolto l'incontro di confronto tra Regione Lombardia e il partenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi:
 - la data di avvio effettiva e della data di conclusione del progetto;
 - il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto;
 - la modalità di erogazione e stati di avanzamento;
 - gli eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
 - eventuali ulteriori elementi;
- in data, con proprio atto formale n..... Regione Lombardia ha approvato il testo dello schema di Accordo come definito a seguito di negoziazione;

Tutto ciò premesso e considerato, tra i soggetti che compongono il Partenariato e Regione Lombardia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che sarà attuato secondo le modalità di seguito pattuite e con gli effetti di cui all'art. 2 comma 3 lettera D) della Lr n. 29/2016 Lombardia è ricerca e innovazione" e art. 11 della legge n. 241/1990.

ARTICOLO 2 – LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto è realizzato presso le seguenti sedi operative attive in Lombardia per i partner imprese e per i partner organismi di ricerca (*):

Denominazione beneficiario	Partner	Dipartimento o unità di ricerca o articolazione territoriale dell' OdR	C.F.	Indirizzo Sede operativa

Le eventuali modifiche delle sedi operative di svolgimento dell'intervento dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile del procedimento di regione Lombardia.

(*) è ammesso che l'OdR non abbia Sede operativa attiva nel territorio lombardo, ma comunque all'interno dello Stato italiano, a condizione che il totale delle spese ammissibili da esso sostenute non superi il 15% del totale delle spese ammissibili del Progetto di R&S

ARTICOLO 3 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO PER LA RICERCA

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale denominato " ID....., come descritto in allegato 1 al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale.

Nello specifico il presente Accordo si propone i seguenti obiettivi, finalità risultati attesi e

impatti sul territorio che potranno generarsi dopo la realizzazione dell'intervento in termini di innovatività come di seguito rappresentati:

- FINALITÀ del progetto
- OBIETTIVI di Ricerca e Sviluppo del Progetto.....
- RISULTATI ATTESI E TEMPISTICHE DI RAGGIUNGIMENTO (come declinati nel cronoprogramma delle spese e delle attività in Allegato 3 al presente Accordo).....
- IMPATTI (anche tecnologici) SUL TERRITORIO.....

ARTICOLO 4 – OGGETTO

Il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, descritto in Allegato 1 al presente Accordo, si riferisce all' area di specializzazione: _____ (scegliere tra: Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e culturali, Industria della salute, Manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile) e all'ecosistema _____ (scegliere tra: nutrizione; salute e life science; cultura e conoscenza; connettività e informazione; smart mobility e architecture; sostenibilità; sviluppo sociale; manifattura avanzata)e con riferimento agli obiettivi strategici dell'iniziativa, sviluppa i seguenti aspetti:

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per la realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo, a fronte di un investimento complessivo approvato pari a euro(.....), viene concesso il contributo complessivo di euro _____, ripartito tra i soggetti beneficiari come indicato in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, il quale contiene il dettaglio analitico degli investimenti ammessi e dei contributi concessi per ciascun partner beneficiario con le relative ripartizioni tra attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale, nonché l'indicazione dei codici CUP e dei codici di concessione RNA-COR.

Il contributo viene contestualmente accettato dai soggetti beneficiari tramite la sottoscrizione del presente Accordo.

Il contributo verrà erogato da Regione Lombardia sulla base delle tranches e del raggiungimento degli obiettivi intermedi così come declinati nel cronoprogramma delle attività e delle spese in Allegato 3, parte integrante e sostanziale dell'Accordo, secondo quanto previsto nella Call nel paragrafo C.4.b "Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione" e di quanto disciplinato nell'art. 4 delle Linee Guida di attuazione e rendicontazione delle spese.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Gli Enti e i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo adotteranno gli atti e attueranno i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dello stesso, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti.

Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge nonché dalle disposizioni contenute nel presente accordo, a porre in essere le procedure amministrative secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.

I diversi adempimenti saranno regolamentati, oltre che dalla normativa vigente, dalle disposizioni contenute nel presente Accordo.

I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ARTICOLO 7 – COMPITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO

I soggetti del partenariato monitorano e valutano l'intera fase realizzativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nel rispetto dei tempi previsti dal presente Accordo, con particolare attenzione al Cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato e segnalando eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi.

Il Capofila predisporre in occasione della richiesta di erogazione della tranche (al raggiungimento del 60% dell'investimento complessivo ammesso per il progetto e a completa realizzazione dello stesso), e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione analitico descrittiva di verifica del raggiungimento dei risultati attesi, sulla base dei dati di aggiornamento e delle relazioni predisposte dai singoli attuatori degli interventi, da caricare e inviare sulla piattaforma Bandi Online..... al responsabile del procedimento, unitamente alla conferma dei tempi indicati nel cronoprogramma delle attività e delle spese in Allegato 3.

I soggetti che compongono il partenariato e realizzano le attività svolgono i seguenti compiti:

- assicurano la completa realizzazione del progetto approvato attraverso il rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie, organizzando, coordinando e monitorando il processo operativo teso alla realizzazione dell'intervento e al

- raggiungimento pieno degli obiettivi indicati nel progetto ammesso a finanziamento;
- garantiscono al Capofila la messa a disposizione dei dati di aggiornamento e delle singole relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività di propria competenza, propedeutici alla predisposizione della relazione analitico descrittiva di verifica del raggiungimento dei risultati attesi.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELLE PARTI

I soggetti sottoscrittori assumono gli specifici impegni di seguito indicati:

Regione Lombardia si impegna a:

- a) contribuire finanziariamente alla realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del presente Accordo per gli importi indicati all'art.5, salvo eventuali rideterminazioni, secondo quanto indicato nella Call e nelle Linee Guida di attuazione rendicontazione delle spese;
- b) prestare la collaborazione e l'assistenza necessaria a garantire la rapida e coordinata esecuzione del progetto oggetto dell'accordo;
- c) supportare i soggetti beneficiari nella promozione e divulgazione dei risultati del progetto realizzato così come meglio disciplinato all'art.18, anche attraverso la piattaforma Open Innovation;
- d) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 241/90.

I soggetti beneficiari che compongono il partenariato si impegnano:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste nella Call Hub, approvata con Decreto n. 18854 del 14 dicembre 2018 e degli impegni formalizzati nel presente Accordo;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nel progetto approvato;
- c) a mantenere gli impegni assunti nei confronti del partenariato e garantire il riparto del contributo tra i diversi componenti del partenariato sulla base degli apporti e dei costi sostenuti da ciascun componente come indicato nel piano finanziario;
- d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla call e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- e) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini nel presente Accordo;
- f) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia;
- g) a fornire dettagliate rendicontazioni obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto;
- h) a conservare per un periodo di almeno (10 anni) dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- i) a comunicare tramite il sistema Bandi OnLine a Regione Lombardia, nella persona del Responsabile del procedimento, la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli

investimenti connessi alla realizzazione del progetto (con le modalità declinate nella Call Hub e nell'art. 5 delle Linee Guida di attuazione e rendicontazione delle spese citate in premessa);

- j) a non rendicontare le medesime spese su altre misure agevolative;
- k) a non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso a Contributo, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;
- l) a mantenere attiva, in coerenza con quanto previsto dall' art. 71 Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Sede operativa (ad eccezione dei Partner Organismi di ricerca non lombardi partecipanti al Progetto ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) sul territorio lombardo per una durata non inferiore a cinque anni dall'erogazione della tranche a saldo.

Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamenti vigenti, assumendone la completa responsabilità. Pertanto, Regione Lombardia resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al progetto.

ARTICOLO 9 – MONITORAGGIO

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, a fornire dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati. I funzionari comunitari e di altri organi dell'Unione Europea, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti di R&S al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti di R&S ed oggetto di istruttoria.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati al progetto, gli indicatori target individuati sono i seguenti (come indicati nel cronoprogramma delle attività e delle spese allegato 3 al presente Accordo):

- Indicatore target 1:....
- Indicatore target 2:
-

Cui si aggiungono gli obiettivi di risultato collegati alla misura e indicati come segue:

- numero imprese che ricevono un sostegno (CO01);
- numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca (CO26);

ARTICOLO 10 – GARANZIE FIDEJUSSORIE

Sono previste a carico del beneficiario (impresa o Odr privato) garanzie fidejussorie nel caso in cui lo stesso richieda l'anticipazione di una prima tranche del contributo.

Tale garanzia rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, Istituto di Credito o dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dell'importo pari all'anticipazione richiesta deve essere presentata successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo e avvio del progetto.

La fideiussione - coerentemente con le previsioni di cui alla delibera di giunta n.1770/2011- è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Dovrà inoltre prevedere l'obbligo del garante di pagare, senza possibilità di opporre eccezione alcuna, col solo rilievo dell'inadempimento successivo a formale atto di messa in mora con fissazione di un termine per adempiere non inferiore a gg. 30.

ARTICOLO 11 – DATA DI AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO

Il partenariato dichiara quale data di avvio della realizzazione del progetto il giorno con impegno alla conclusione di tutte le attività entro il (max 30 mesi dalla data di avvio)

Entro e non oltre il termine di conclusione del progetto sopra indicato il partenariato, ai sensi del punto D.3 della Call Hub e secondo le modalità previste dalle Linee guida di attuazione e rendicontazione approvate con DDUO n. 3406 del 13 marzo 2019, può richiedere motivata proroga per un periodo massimo di tre mesi. La richiesta di proroga è soggetta ad autorizzazione formale da parte del Responsabile del Procedimento. La richiesta di proroga potrebbe non essere accolta nel caso in cui si determini uno slittamento di annualità non coerente con l'impegno finanziario assunto a valle della concessione. L'autorizzazione della proroga di conclusione del progetto non adegua automaticamente le scadenze di annualità previste per le tranche precedenti alla richiesta di saldo.

ARTICOLO 12 – VARIANTI/MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Come disciplinato nell'art. 5 delle linee guida di rendicontazione, le variazioni di Progetto e di Partenariato possono essere proposte "esclusivamente laddove ve ne sia reale necessità, per cause imprevedute e imprevedibili intervenute successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, e motivate al fine di garantire per tutta la durata del Progetto di R&S le caratteristiche e le finalità dello stesso, così come è stato presentato in origine e ammesso a contributo in esito alla sottoscrizione dell'accordo di ricerca. Le richieste presentate saranno sempre valutate nel merito al fine di verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto ammesso a contributo e che i partner restanti e/o i nuovi possiedano le necessarie competenze atte a svolgere le attività. In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'articolo A.3 ("Soggetti beneficiari") e devono essere mantenuti i requisiti di Progetto di cui all'art. B.2 della Call."

Le varianti/modifiche, qualora interessino il cronoprogramma delle spese, saranno valutate da Regione Lombardia anche in funzione della effettiva disponibilità delle risorse.

Per le variazioni del partenariato con sostituzione o rinuncia di un partner, variazione societaria con modifica del codice fiscale, riduzione dell'investimento di progetto ammesso prima della trasmissione della rendicontazione finale con conseguente modifica del contributo concesso, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo.

In caso di variazione di partenariato con rinuncia, i rimanenti partner dovranno dichiarare di assumere la responsabilità di proseguire le attività di progetto di R&S e sostenere le relative spese ammissibili in capo al partner che rinuncia, i cui impegni, obiettivi e risultati attesi saranno ripartiti e portati avanti dagli altri partner, senza aumento del contributo già concesso ai singoli partner come disciplinato nelle Linee Guida di attuazione e rendicontazione citate in premessa.

La valutazione delle modifiche dell'Accordo per conto di Regione Lombardia è in capo al Responsabile del Procedimento che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi primari dell'Accordo, tenendo conto:

- di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo;
- di richieste motivate ed oggettive;
- di necessità progettuali evidenziate in sede di attuazione delle previsioni dell'Accordo, comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti.

La sottoscrizione di eventuali atti aggiuntivi all'Accordo è di competenza del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione o suo Vicario.

ARTICOLO 13 – ISPEZIONI E CONTROLLI

Regione Lombardia, nel quadro delle regole di cui al Sistema di Gestione e controllo del POR FESR 2014-20 adottato dall'Autorità di Gestione, in qualsiasi momento può effettuare controlli sul progetto oggetto dell'accordo di ricerca e innovazione ed ispezioni presso i soggetti del partenariato.

Scopo dell'ispezione è la verifica dello stato d'attuazione del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i controlli attengono ai seguenti ambiti:

- verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni (es. dati, documenti, atti) prodotti in sede di presentazione della domanda anche sulla base delle autocertificazioni fornite utili ai fini dell'attribuzione del punteggio;
- verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi iniziali;
- verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili, contratti;
- verifica del rispetto degli obblighi previsti in capo ai beneficiari nel bando e riportati nell'Accordo.

ARTICOLO 14 – SANZIONI

La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi, per fatto imputabile a ciascun componente del partenariato costituisce fattispecie di inadempimento con applicazione di rideterminazione/decadenza dall'agevolazione finanziaria concessa come disciplinato ai successivi articoli.

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E DECADENZA DAL CONTRIBUTO

L'Accordo viene risolto per violazione degli obblighi previsti dallo stesso Accordo.

Così come previsto dal punto D.2 del Bando Call Hub il progetto e dunque l'intero partenariato è dichiarato decaduto dal contributo nei seguenti casi:

1. rinuncia del partenariato al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, che dovrà essere comunicata dal capofila;
2. qualora vengano meno le condizioni minime previste per il Partenariato e in caso di variazioni che non rispettino le previsioni di cui al Bando Call Hub, punto C.4.d "Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi";
3. realizzazione non coerente nel contenuto e nei risultati conseguiti con il progetto approvato ed alle dichiarazioni rese;
4. spese rendicontate e validate inferiori al 60% del costo totale di progetto originariamente previsto o rimodulato.

Il progetto, e dunque l'intero partenariato, è inoltre dichiarato decaduto in caso di:

5. mancata realizzazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi di cui all'art. 3 del presente accordo entro la data di conclusione del progetto accertata in sede di verifica, monitoraggio e controlli in loco;
6. informativa antimafia interdittiva intervenuta successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo.

Il singolo beneficiario è dichiarato decaduto dal contributo qualora:

1. rinunci al proseguimento delle attività o alla concessione del contributo;
2. non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 8 del presente Accordo, con esclusione di quelli per cui è prevista la decadenza dell'intero progetto;
3. mancato rispetto degli obblighi previsti al punto D.1 del Bando Call Hub in assenza di adeguata motivazione o informativa al Responsabile del procedimento e in assenza di cause di forza maggiore, impreviste e imprevedibili;
4. assenza del possesso della sede operativa attiva in Lombardia (salvo per gli Organismi di ricerca con sede extra-regione che concorrono alla realizzazione del progetto per un importo non superiore al 15% dell'investimento);
5. impossibilità a realizzare le attività di progetto a seguito di cessazione dell'attività (fallimento, liquidazione etc.). In caso di realizzazione parziale delle attività correttamente eseguite e rendicontabili il Responsabile del Procedimento potrà valutare il mantenimento parziale del contributo su richiesta del beneficiario.

Qualora si verifichi la decadenza dal contributo di un singolo partner il partenariato dovrà avviare le procedure previste dal Bando Call Hub all'art. C.4.d relativamente alle procedure per le variazioni di partenariato.

Regione Lombardia darà tempestiva notizia al capofila relativamente alla sopravvenuta decadenza di uno o più partner del partenariato rappresentato.

In caso di decadenza o rinuncia e qualora sia già stato erogato il contributo i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute secondo le modalità e le condizioni previste dal punto D.2 del Bando Call Hub e dall'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni" del decreto legislativo n. 123/1998 (che dispone che in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili), il Responsabile del procedimento competente provvede alla revoca degli interventi e i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo).

Le modalità e tempistiche di restituzione saranno definite nel provvedimento del responsabile del procedimento.

Qualora le spese rendicontate e validate siano superiori al 60% dell'investimento complessivo ammesso ma inferiore all'importo ammesso, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente in riduzione.

La decadenza del progetto e dell'intero partenariato o del singolo beneficiario è disposta dal Responsabile del procedimento con proprio provvedimento.

A seguito dei provvedimenti di decadenza Regione Lombardia provvederà al recupero delle somme già erogate, anche attraverso l'escussione delle relative fidejussioni di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 16 – REFERENTI OPERATIVI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

Per il partenariato viene indicato quale referente operativo di progetto:.....

Per Regione Lombardia viene indicato quale referente operativo il Responsabile del procedimento.

Ciascuna parte in caso di variazione dei referenti operativi si impegna a darne tempestiva comunicazione ai sottoscrittori del presente Accordo.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE E VERIFICHE

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo che non venga definita bonariamente dalle parti spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.

L'attuazione del presente Accordo sarà soggetta a verifiche su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittori anche a seguito di ispezioni e controlli effettuati da funzionari regionali, statali o di altri organi dell'Unione europea.

ARTICOLO 18 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI

La proprietà intellettuale è disciplinata all'interno dell'Accordo di partenariato.

I Soggetti Beneficiari si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che l'intervento è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, prevedendo in qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato l'indicazione che "il progetto è stato cofinanziato a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020". Nello specifico, il beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione nelle modalità indicate nella Call e nelle Linee Guida di attuazione e rendicontazione delle spese.

I soggetti beneficiari si impegnano inoltre in sede di rendicontazione finale a trasmettere delle relazioni di sintesi dei risultati realizzati che potrà essere pubblicata sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati.

ARTICOLO 19 – EFFETTI E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data in cui perverrà al server di posta di Regione Lombardia l'Accordo sottoscritto da tutti i soggetti del partenariato.

L'Accordo ha durata complessiva di 48 mesi dalla data certa di decorrenza.

Le attività disciplinate dal presente accordo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, i quali si assumono l'impegno di realizzare tali attività nei tempi previsti dal cronoprogramma.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL' ACCORDO:

- Allegato 1 – Scheda tecnica di progetto integrata con gli elementi di miglioramento progettuale emersi in fase di negoziazione;
- Allegato 2 – Investimenti ammessi e contributi concessi per ciascun partner beneficiario;
- Allegato 3 – Cronoprogramma delle attività e delle spese aggiornato e con l'indicazione degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi;
- Allegato 4 – Verbale di negoziazione con indicazione degli eventuali miglioramenti progettuali;

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, _____.

Il presente Accordo per la ricerca e innovazione è sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale pro-tempore Università ricerca, Università Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia o suo Vicario, e dai legali rappresentanti (o delegati aventi poteri di firma di tutti i partner) in forma disgiunta e/o congiunta.

REGIONE LOMBARDIA
 (Direttore Generale pro-tempore Università ricerca, Università Export e Internazionalizzazione)

SOCIETÀ CAPOFILA DEL PARTENARIATO

PARTNER

